

Rassegna stampa del 13/6/2018

- » Appalti, oscillazioni sul ricorso incidentale
- » Rinvio alla Corte Ue sul limite ai subappalti (30% dell'importo)
- » Opere, finanziamento più flessibile con il Fpv
- » Giurisprudenza casa: amministratore giudiziario, risponde l'assemblea
- » Meno litigiosità in condominio
- » Il comune non può chiedere la Tari a chi è in carcere
- » Immobili Peep, il prezzo imposto è vincolante per tutte le rivendite
- » L'usufrutto attribuito con testamento è legato
- » Lavori gravosi, in Gazzetta le regole per la pensione
- » L'aggiornamento si fa senza Iva: esenti i corsi riconosciuti da pubbliche amministrazioni
- » Per i droni soltanto operatori col bollino
- » Per il Terzo settore bonus sugli immobili

Il Consiglio di stato in merito al rito accelerato nelle gare

Appalti, oscillazioni sul ricorso incidentale

DI ANTONIO GRUMETTO

Rito super accelerato negli appalti, un passo avanti e uno indietro sul ricorso incidentale. Appena pochi mesi or sono, con la sentenza non definitiva n.5389 del 2017, pubblicata il 10 novembre scorso, la III sezione del Consiglio di Stato aveva preso posizione sulla controversa questione del termine per proporre il ricorso incidentale nel rito «super accelerato» in materia di pubblici appalti (art. 120 comma 2 bis del cpa), osservando che la decorrenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della notificazione del ricorso principale non si pone in contrasto con l'esigenza acceleratoria del rito di cui all'art. 120 comma 2 bis cpa, dato che rimarrebbe comunque ferma la preclusione alla contestazione della ammissione del ricorrente principale proposta solo in occasione della impugnazione della aggiudicazione prevista, appunto, dal citato articolo 2 bis. E che, inoltre, la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso incidentale a partire dalla avvenuta notifica del ricorso principale non costituisce un aggravamento della durata del processo, posto che, da un lato, il ricorrente principale può proporre motivi aggiunti, con conseguente slittamento della decisione del giudizio nel merito, e, dall'altro, lo stesso articolo 120, comma 6 bis del cpa prevede l'ammissibilità del ricorso incidentale. Di diverso avviso la Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 4 del 26 aprile 2018. Chiamata ad esaminare la questione della impugnazione immediata del bando, anche nei casi in cui non vi siano clausole cd. escludenti, nel ribadire il tradizionale orientamento già affermato dalle precedenti decisioni della Adunanza plenaria n. 1 del 2003 e n. 4 del 2011, ha approfittato di una complessa e arti-

colata motivazione fare una puntualizzazione anche sull'ambito di applicazione del ricorso incidentale nel rito superaccelerato in materia di appalti. Smentendo il precedente rappresentato dalla sentenza n. 5389 della III sezione, ha affermato che il ricorso incidentale previsto dall'articolo 120, comma 6 bis, del cpa non può avere ad oggetto il provvedimento di ammissione della ricorrente principale «perché, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione non coerente con il disposto di cui al comma 2 bis di consentire l'impugnazione dell'ammissione altrui oltre il termine stabilito dalla novella legislativa». Ad avviso dell'Adunanza plenaria, anche se l'articolo 120, comma 6 bis, del cpa ammette la possibilità di un ricorso incidentale in questo rito speciale, tuttavia tale ricorso può avere ad oggetto soltanto atti diversi dal provvedimento di ammissione alla gara del ricorrente principale, come ad esempio la stessa disciplina di gara interpretata nel senso fatto proprio dal ricorrente principale. La soluzione prescelta dal Massimo Consesso della giustizia amministrativa sembra suggerire l'idea che il rito superaccelerato in materia di appalti tuteli un interesse diverso da quello all'aggiudicazione del contratto, interesse che sembra possibile individuare nell'aumento, attraverso l'impugnazione della propria esclusione o dell'ammissione di un concorrente, della mera chance di potersi aggiudicazione dell'appalto; sicché il concorrente alla gara di appalto subisce la lesione di tale interesse direttamente dal provvedimento di ammissione del concorrente e non effetto della impugnazione, da parte di altro partecipante, del provvedimento che lo ha ammesso alla gara. Da qui l'impossibilità di farlo valere con il ricorso incidentale.

— © Riproduzione riservata —

Rinvio alla Corte Ue sul limite ai subappalti (30% dell'importo)

CONSIGLIO DI STATO

Dubbia la compatibilità
delle norme del codice
con le regole comunitarie

Giuseppe Latour

Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar Lombardia, chiede alla Corte di giustizia Ue, con l'ordinanza 3553/2018, di pronunciarsi sulle limitazioni italiane in materia di subappalti. Il rischio che i vincoli previsti dal nostro sistema vadano contro i principi di libera concorrenza, per i giudici amministrativi, esiste e va analizzato. Prima di andare nel merito di qualsiasi controversia in materia, allora, è necessario che arrivi un pronunciamento della Corte Ue, che scandagli la questione alla luce della nuova direttiva 2014/24/Ue.

Il problema in esame è quello, molto dibattuto, delle limitazioni quantitative al subappalto, introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento nel 1990: il motivo del limite è che questo strumento, nel nostro paese, poteva prestarsi «ad essere utilizzato fraudolentemente, per eludere le regole di gara e acquisire commesse pubbliche indebitamente, nell'ambito di contesti criminali», come spiega il Consiglio di Stato. C'erano, insomma, ragioni di sicurezza e ordina pubblico.

Questa limitazione, allora, è stata riconfermata nel corso degli anni, fino ad arrivare al codice appalti del 2016 (Dlgs 50/2016), dove è regolata all'articolo 105.

Adesso, però, il sistema è sotto esame, dal momento che, nella sua ultima versione, è stato previsto un nuovo limite: il subappalto, infatti, non può sfondare il tetto del 30% dell'importo totale dei lavori, dei servizi o delle forniture. Un limite che potrebbe essere contrario ai principi che, nell'ordinamento europeo, tutelano la concorrenza, come la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Una questione in questo senso è stata proposta, qualche settimana fa, dal Tar Lombardia, con l'ordinanza 148 del 19 gennaio scorso. Adesso il Consiglio di Stato conferma nuovamente il problema e rimette alla Corte di Giustizia Ue un quesito sulla compatibilità del sistema italiano con le regole europee: il riferimento è all'assetto del vecchio codice (Dlgs 163/2006) ma il problema si ripropone, di fatto, anche per il nuovo decreto, come spiegato in dettaglio dai giudici nella loro ordinanza. Le norme

comunitarie più recenti, infatti, non contemplano «alcun limite quantitativo al subappalto», anche se consentono «l'introduzione di previsioni più restrittive sotto diversi aspetti».

La questione - va detto - è parecchio in bilico, come spiega lo stesso Consiglio di Stato. Se, infatti, i giudici amministrativi pongono adesso dubbi sulla compatibilità delle norme italiane con le regole europee, un recente parere dello stesso Consiglio di Stato spiega che «la complessiva disciplina delle nuove direttive, più attente, in tema di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l'ulteriore obiettivo, complessivamente perseguito dalle direttive, della tutela delle micro, piccole e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto con il diritto europeo». Una pronuncia della Corte di Giustizia, insomma, è necessaria a chiarire i dubbi.

Opere, finanziamento più flessibile con il Fpv

Più flessibilità per il finanziamento delle opere pubbliche di regioni ed enti locali attraverso il Fondo pluriennale vincolato. La Commissione Arconet (l'organismo che sovrintende all'applicazione ed all'aggiornamento delle norme contabili riguardanti gli enti territoriali) tornerà ad occuparsi oggi della questione, su cui era già stato trovato un orientamento favorevole nella riunione del 12 aprile 2017 (si veda *ItaliaOggi* del 5/5/2017), che però si è poi arenato per l'opposizione della Corte dei conti.

La proposta nasce dall'Anci ed è ispirata dalle numerose esperienze segnalate dai comuni le cui risorse finanziarie stanziare per la realizzazione di progetti di investimento, a fine anno, sono confluite in avanzo di amministrazione (anziché nel fondo pluriennale vincolato), con le conseguenti limitazioni all'utilizzo delle stesse negli anni successivi a causa dei vincoli di finanza pubblica, in quanto le uniche voci dei quadri economici progettuali che gli enti sono riusciti ad attivare sono quelle relative alla progettazione.

L'attuale punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al dlgs 118/2011) prevede che la costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'intero quadro economico progettuale (per spese di investimento) è consentita in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse, però, proprio le spese di progettazione. Tale limitazione si è rivelata fortemente penalizzante, anche a causa delle nuove regole sugli appalti, tanto che Arconet ha condiviso la proposta di consentire l'attivazione del fpv quando siano state impegnate le sole spese di progettazione, purché almeno a livello definitivo. Ma la Corte dei conti si è messa di traverso e la modifica non è stata finora approvata. Ora la questione potrebbe avere un esito diverso, anche alla luce delle recenti prese di posizione della Corte costituzionale, che ha censurato come illegittime le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fpv. In questo nuovo contesto, la proposta di Anci potrebbe essere accolta più favorevolmente dai giudici contabili, anche perché verrebbe meno in radice il rischio di elusione posto che comunque l'avanzo dovrebbe essere applicabile senza effetti negativi sul Pareggio.

Matteo Barbero

GIURISPRUDENZA CASA**AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO,
RISPONDE ALL'ASSEMBLEA**

«In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, cod. civ., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 cod. civ.». Nella specie, la Suprema corte ha confermato (sent. n. 21966/17, inedita) la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale.

*a cura dell'Ufficio legale
della Confedilizia*

Uno studio del Notariato sulle questioni da risolvere antecedentemente alla costituzione

Meno litigiosità in condominio

La pre verifica delle spese da saldare riduce i conflitti

DI DOMENICO CHIOFALO

Meno liti in condominio. Lo studio n. 7-2018/C approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato evidenzia le questioni che vanno risolte in via preventiva per evitare il sorgere di liti condominiali.

La tipica funzione anti-processuale del notaio in questo ambito si è ancor più rafforzata negli ultimi anni in seguito all'entrata in vigore della legge di riforma del condominio dell'11 dicembre 2012 n. 220.

Tale funzione si esplica innanzitutto in relazione ai regolamenti contrattuali condominiali che contengono, come afferma la Cassazione, clausole «limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni» ovvero «clausole che attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto agli altri». Nella prassi il regolamento è predisposto dal costruttore dell'edificio quando ne è ancora l'unico proprietario e viene accettato dagli acquirenti delle singole unità immobiliari che di esso fanno parte al momento della stipula dei relativi atti di acquisto. Secondo quanto

riportato nello studio del Notariato, occorre anche tener conto della disciplina del dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo) ogni qualvolta l'acquirente sia un soggetto che riveste la qualità di consumatore. In quest'ottica, diventano importanti sia la fase precontrattuale che quella contrattuale affinché si consenta che l'acquirente possa avere conoscenza del regolamento condominiale prima della conclusione della vendita assicurando anche la sua piena consapevolezza in ordine al complessivo assetto di interessi.

Altro momento importante è quello della prima vendita di una delle unità immobiliari del condominio compiuta dall'originario unico proprietario che comporta l'automatica costituzione del condominio: l'atto è fondamentale per chiarire eventualmente (e quindi prevenire liti) che un determinato bene, potenzialmente rientrante tra quelli «oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio», rimanga invece di proprietà esclusiva dell'originario proprietario (si pensi al caso emblematico del lastrico solare).

Sempre nell'ambito delle vicende circolatorie dei

beni condominiali è fondamentale verificare la sussistenza di eventuali spese condominiali da saldare informando le parti (e in particolare l'acquirente) della disciplina dell'art. 63, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile secondo cui «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente».

Ovviamente, massima attenzione andrà prestata anche in sede di sottoscrizione dei contratti preliminari di immobili condominiali per regolamentare in modo chiaro la disciplina, nei rapporti tra promittente venditore e promittente acquirente, del riparto delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) che dovessero essere deliberate e/o sostenute nel periodo compreso tra la stipula del preliminare e quella del definitivo.

—Riproduzione riservata—

Il comune non può chiedere la Tari a chi è in carcere

L'amministrazione comunale non può pretendere che un carcerato paghi la tassa rifiuti. Lo status di carcerato esclude che il contribuente possa produrre rifiuti nell'immobile occupato. Peraltro, esistono motivi di forza maggiore che hanno impedito al detenuto di venire a conoscenza di eventuali atti notificati dall'ente impositore con i quali ha richiesto il pagamento della Tari. È quanto ha affermato la commissione tributaria provinciale di Treviso, prima sezione, con la sentenza 173 dell'8 maggio 2018. Per il giudice tributario, il ricorrente negli anni che hanno formato oggetto di accertamento della Tari da parte dell'amministrazione comunale non può «aver usufruito del servizio di smaltimento rifiuti con riferimento all'immobile di cui trattasi, essendo egli in quel periodo detenuto in carcere».

Tra l'altro, proprio perché «detenuto in carcere, per motivi di forza maggiore era impossibilitato sia a venire a conoscenza di eventuali atti e fatti sia comunque a prendere decisioni conseguenti». La tesi della commissione provinciale è in linea con quanto sostenuto dal ministero dell'economia e delle finanze, ma la Cassazione la pensa in maniera diversa. Per il ministero, l'applicazione della tassa deve ritenersi esclusa per gli immobili inutilizzati. Mentre, i giudici di legittimità hanno sempre posto dei limiti rigidi per l'esonero dal pagamento della tassa rifiuti, precisando che è dovuta a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l'immobile (sentenze 22770/2009 e 1850/2010). Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Il presupposto è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La regola valeva per la Tarsu e vale oggi per la Tari. Per la Cassazione (ordinanza 18022/2013), infatti, non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l'immobile. Ciò che conta è che l'immobile sia oggettivamente utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni del locale o dell'area e non all'uso che intende farne l'occupante o il detentore. Nel caso di un detenuto va però valutato che la scelta di non utilizzare l'immobile è obbligata, come sostenuto dal giudice con la pronuncia in esame.

Sergio Trovato

Immobili Peep, il prezzo imposto è vincolante per tutte le rivendite

CASSAZIONE

Gli importi in convenzione non valgono solo per la vendita del costruttore

Nulla la clausola, nel preliminare o nel definitivo, con prezzo maggiorato

Angelo Busani

Nei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari comprese in un piano di edilizia residenziale pubblica, il prezzo imposto dalla convenzione tra impresa costruttrice e Comune in base alla legge 865/1971 va applicato sia quando il costruttore vende l'appartamento appena ultimato sia in tutte le rivendite successive alla prima. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 13345/2018 precisando che il prezzo «imposto» in virtù delle convenzioni stipulate in base alla legge 10/1977 vale invece solo per la prima vendita (tali convenzioni non sono inerenti l'edilizia residenziale pubblica).

La controversia concerne l'invalidità di un preliminare di vendita, avente a oggetto la proprietà di un appartamento edificato sulla base di una convenzione Peep, stipulata in base alla legge 865/1971. In

questo contratto preliminare, promittente venditore e promissario acquirente avevano pattuito un prezzo maggiore di quello imposto dalla convenzione; nel conseguente contratto definitivo avevano poi dichiarato un prezzo in linea con quello «imposto» dalla convenzione, ma notevolmente inferiore rispetto a quello pagato. Dopo la stipula del contratto definitivo, la parte acquirente ha domandato la restituzione della differenza tra il prezzo convenzionale e il prezzo sborsato: domanda rigettata dal Tribunale di Savona e dalla Corte d'appello di Genova e accolta in Cassazione.

In linea con la sentenza delle Sezioni Unite 18135/2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 settembre 2015), la Cassazione ribadisce che il vincolo del prezzo imposto opera non solo nei confronti del cessionario che acquisti dalla società costruttrice, ma anche nei confronti dei successivi aventi causa dal primo acquirente.

La Cassazione fonda, in particolare, la sua decisione sul rilievo che l'articolo 31, comma 49-bis, della legge 448/1998 (introdotto dal Dl 70/2011, convertito in legge 106/2011), ha statuito che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle

single unità abitative nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 865/1971, «possono essere rimossi... con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario» verso il pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comune stesso. Questa norma dunque evidenzia chiaramente che, in mancanza della convenzione, il vincolo del prezzo «segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita».

Ne segue che la clausola del contratto (preliminare o definitivo) con la quale sia stabilito un prezzo convenzionale superiore a quello «imposto» si intende affetta da nullità e automaticamente integrata con il prezzo «imposto», secondo l'articolo 1419 del Codice civile. Si tratta infatti di una nullità parziale e cioè un vizio che concerne solo la specifica clausola contrattuale contraria a legge, senza estendersi all'intero contratto: con la conseguenza che alla clausola nulla si sostituisce la volontà della legge (articolo 1339 del Codice civile); nel caso specifico, la volontà del legislatore di non permettere speculazioni in sede di successiva rivendita a chi abbia approfittato di un regime di favore predisposto per agevolare (nell'acquisto dell'abitazione) i ceti meno abbienti.

SUCCESSIONI

L'usufrutto attribuito con testamento è legato

L'usufruttuario è erede se gli vengono attribuite altre porzioni di patrimonio

La disposizione testamentaria che attribuisca l'usufrutto generale del patrimonio del defunto è da qualificare come legato (in conto di legittima, se il testamento non dispone diversamente); se, tuttavia, oltre a disporre l'usufrutto, il testatore effettua altre attribuzioni di porzioni del proprio patrimonio, l'usufruttuario deve essere qualificato come erede. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 13868 del 31 maggio 2018.

Un testatore aveva redatto il proprio testamento attribuendo al coniuge l'usufrutto del suo patrimonio e destinandogli pure «tutti i macchinari e attrezzi agricoli, trattori, motocoltivatori ed eventuale patrimonio zootecnico». Apertasi la successione, è stato instaurato un giudizio per lesione della quota di legittima e per contestare la divisione fatta dal testatore: si è resa rilevante la qualificazione in termini di erede o di legatario del coniuge superstite. Il tema non è da poco: ad esempio, l'erede (a meno che l'eredità non sia accettata con il beneficio di inventario) risponde dei debiti

anche oltre il valore dell'attivo ereditario, mentre il legatario ne risponde solo se ne sia stato onerato dal testatore e nei limiti del valore del legato.

La questione è rilevante anche perché l'opinione della qualificazione dell'usufruttuario come legatario non è per nulla pacifica in giurisprudenza. Nella sentenza 13868/2018 l'usufruttuario è ritenuto un legatario. Qualificata, dunque, come legato l'attribuzione dell'usufrutto generale, si trattava poi di comprendere, dato che si giudicava di un legato a favore del coniuge, quindi, di un legittimario, se il legato fosse da considerare come disposto «in conto» oppure «in sostituzione» della quota di legittima.

Ebbene, secondo la Cassazione, la qualificazione di un legato come «in sostituzione» di legittima «postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva» cosicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi «in conto» di legittima.

— **A.Bu.**

— **E.Sma.**

Lavori gravosi, in Gazzetta le regole per la pensione

Fissate le modalità di presentazione della domanda per andare in pensione da parte di chi svolge lavori gravosi. Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 di ieri è stato infatti pubblicato il decreto del ministro del lavoro 18 aprile 2018 con la «Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale». Esso fa seguito al decreto del 5 febbraio 2018 che ha definito le caratteristiche delle nuove quattro attività professionali che da quest'anno entrano ufficialmente dell'insieme delle mansioni gravose. Le 15 categorie di lavoratori addetti alle mansioni gravose hanno la possibilità di chiedere l'Ape sociale con 63 anni e 36 anni di contributi, oppure, se più favorevole, possono ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione, però, di vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Le domande sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'Inps, secondo il modello predisposto dall'istituto e approvato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'Inps. Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro. In mancanza della comunicazione obbligatoria il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro. Come detto complessivamente dal 1° gennaio 2018 le attività gravose passano da 11 a 15 imbarcando gli operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca; i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; i siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011 e i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne. New entry, gli operai agricoli specializzati; gli operai specializzati della zootecnica; gli operai non qualificati nell'agricoltura e nella manutenzione del verde e gli operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia.

—© Riproduzione riservata—■

Ordinanza della Cassazione respinge un ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate

L'aggiornamento si fa senza Iva

Esenti i corsi riconosciuti da pubbliche amministrazioni

DI EMILIO DE SANTIS

Esenti da Iva i corsi formativi e di aggiornamento professionale riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Tali corsi non devono sottostare al controllo e alla vigilanza dell'ente pubblico, per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 10, comma 20, del dpr 633/1972, né tantomeno devono essere finanziati obbligatoriamente dallo stesso.

Per usufruire dell'agevolazione, le prestazioni educative e didattiche, nelle quali vanno ricomprese anche quelle d'insegnamento delle pratiche sportive, è necessario solo che esse siano poste in essere da organismi riconosciuti da qualsiasi branca della pubblica amministrazione, come, per esempio, «le federazioni sportive che sono organi del Coni, a sua volta sottoposto alla vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali», come recita l'art. 1 del dlgs n. 242/1999.

Lo afferma l'ordinanza 14124/2018 della Corte di cassazione, nel respingere il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Ctr Umbria n. 433/02/2016.

La vicenda scaturiva da un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva, anno 2008, con il quale l'Agenzia aveva contestato alla società contribuente, esercente attività di corsi e formazione professionale, di essersi avvalsa, per quanto riguarda

la sola Iva, di esenzione che invece non le spettava, perché mancante del requisito oggettivo. Nel ricorso l'ufficio sosteneva che detta circostanza si verificava solo quando l'esercizio dell'attività in questione fosse sottoposta «a controllo e vigilanza» da parte dell'ente pubblico che l'avesse riconosciuta, oltre ad averne effettuato il finanziamento e «inseriti nei cataloghi formativi» del medesimo.

Invece i giudici di legittimità hanno escluso tali esigenze, che l'ufficio faceva discendere anche dalla circolare n. 22/E del 18/3/2008, male interpretata nel ricorso, secondo gli Ermellini, poiché se è vero che «il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discriminazione per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell'ambito dell'esenzione dall'Iva o fra quelle imponibili», lo stesso è senz'altro raggiunto mediante l'accreditamento da parte della regione, ai sensi delle leggi 62/2000 e 27/2006. Con ciò certamente condividendo, ma non per escludere la diversa fattispecie, che il finanziamento pubblico del progetto didattico sia condizione che realizza in «re ipsa» il controllo voluto dalla disposizione Iva all'esame.

In effetti nella circolare prima citata non vi è traccia di quanto sostenuto dalle Entrate, poiché in essa

I corsi non devono sottostare al controllo e alla vigilanza dell'ente pubblico per beneficiare dell'esenzione

l'amministrazione finanziaria, dopo essersi soffermata sul venir meno del provvedimento di «presa d'atto» (a seguito della abrogazione dell'art. 352 del dlgs n. 297/1994), così escludendo nel campo scolastico tale necessità per le scuole private, non pone le ulteriori prescrizioni che invece vengono invocate dall'ufficio, al di fuori del caso di finanziamento pubblico del progetto didattico, che equivale a un riconoscimento «per atto concludente» (paragrafo 5 della circolare n. 22/E del 18 marzo 2008).

—© Riproduzione riservata—

Il Parlamento di Strasburgo vara una stretta

Per i droni soltanto operatori col bollino

Corsi di formazione per gli operatori dei droni. Iscrizione in registri nazionali e un contrassegno sulle macchine per la loro identificazione. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva nuove norme per garantire un uso sicuro dei droni e aggiornare le norme sulla sicurezza aerea. L'accordo provvisorio è stato approvato con 558 voti favorevoli, 71 contrari e 48 astensioni. Le norme dovranno ora essere formalmente approvate dai ministri dell'Ue, prima che la legislazione possa entrare in vigore. In base alle nuove regole, i droni dovranno essere progettati in modo da poter essere utilizzati senza mettere a repentaglio le persone. In base al rischio connesso, ad esempio al peso del drone o all'area operativa, il drone avrà bisogno di dotarsi di caratteristiche specifiche, come l'atterraggio automatico, nel caso in cui l'operatore perda il contatto con il drone, o i sistemi anticollisione. Gli operatori dei droni avranno l'obbligo di essere a conoscenza di tutte le regole in vigore e essere in grado

di operare in sicurezza. Ciò significa che dovranno seguire un corso di formazione prima di poter utilizzare un drone. Per favorire l'identificazione in caso di incidente, gli operatori di droni dovranno essere iscritti in registri nazionali e i loro droni contrassegnati per l'identificazione. Ciò non si applicherà agli operatori di droni più piccoli. Per parte sua la Commissione europea avrà il compito di elaborare norme più dettagliate a livello Ue, quali i limiti massimi di altitudine e di distanza per il volo dei droni, e di stabilire quali operazioni e quali tipi di droni dovrebbero essere certificati in base al rischio che comportano. Le norme determineranno inoltre quali operatori dovranno seguire una formazione supplementare ed essere registrati e quali droni dovranno essere dotati di dispositivi supplementari di sicurezza. Attualmente, ricorda una nota del Parlamento, i droni di peso inferiore a 150 kg sono di competenza delle autorità nazionali e pertanto i fabbricanti e gli operatori sono soggetti a diversi requisiti di progettazione e di sicurezza

LE PAROLE DEL NON PROFIT

Per il Terzo settore bonus sugli immobili

Imposte agevolate per i trasferimenti immobiliari e esenzione dal bollo sono solo alcuni dei benefici fiscali introdotti per gli enti non profit dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Codice terzo settore). Le agevolazioni, contenute nell'articolo 82 del Cts, sono in vigore già dal 1° gennaio di quest'anno per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri e, a regime, saranno applicabili a tutti gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Registro unico, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Misura del beneficio e condizioni variano in base al tipo di operazione.

Per gli acquisti a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa (200 euro ciascuna) in presenza di due condizioni: i beni dovranno essere destinati all'attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale entro cinque anni dal trasferimento e l'ente dovrà rendere una dichiarazione in tal senso alla stipula dell'atto, pena il recupero dell'imposta in misura ordinaria e una sanzione del 30%, oltre interessi di mora.

— **Martina Manfredonia e Gabriele Sepio**

© RIPRODUZIONE RISERVATA